

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 233.	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) durante il lavoro. Atto n. 228.	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Atto n. 234 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	2
Sull'ordine dei lavori	3
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 233. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	8
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	13
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) durante il lavoro. Atto n. 228 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	6
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Atto n. 234 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 marzo 2008. — Presidenza del presidente della XI Commissione Gianni PAGLIARINI. — Intervengono il ministro della giustizia Luigi Scotti, il sottosegretario di Stato per la salute Gian Paolo Patta e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la

previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.

La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Atto n. 233.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) durante il lavoro.

Atto n. 228.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

Atto n. 234.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame congiunto degli schemi di decreto, rinviato nella seduta del 12 marzo 2008.

Sull'ordine dei lavori.

Luigi FABBRI (FI) rinnova la richiesta, già formulata nella precedente seduta, di procedere ad audizioni sullo schema di decreto legislativo emanato in attuazione della legge delega n. 123 del 2007, al fine di svolgere una istruttoria più approfondita su un tema di grande rilevanza. A tale proposito ricorda che audizioni sul citato provvedimento sono state programmate per la giornata odierna dalla Commissione Lavoro del Senato.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, anche a nome del Presidente della XII Commissione, Mimmo Lucà, propone di sospendere la seduta e di convocare immediatamente una riunione congiunta degli uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, al fine

di valutare in tale sede la richiesta formulata dal collega Fabbri.

Le Commissioni concordano.

La seduta, sospesa alle 11.40, è ripresa alle 11.55.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, comunica che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di gruppo, delle due Commissioni è stato convenuto di non procedere allo svolgimento delle audizioni, al fine di non dilatare i tempi per l'espressione del parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Atto n. 233.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Augusto ROCCHI (RC-SE), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la XII Commissione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*). Fa presente l'opportunità di una breve sospensione della seduta al fine di consentire ai colleghi una attenta valutazione della proposta di parere presentata.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, concludendo la richiesta del relatore, propone di sospendere brevemente la seduta.

Le Commissioni concordano.

La seduta, sospesa alle 12.10, è ripresa alle 12.30.

Augusto ROCCHI (RC-SE), *relatore per la XI Commissione*, con riferimento alla proposta di parere già depositata, segnala l'opportunità di modificare la lettera *a*) nel senso di sostituire le parole « entro tempi ragionevolmente brevi, » con le seguenti : » entro un termine massimo di novanta giorni ».

Il Ministro Luigi SCOTTI fa presente l'opportunità di una distinzione tra l'entrata in vigore del provvedimento e la operatività di specifiche disposizioni per le quali si renda necessario prevedere un termine di entrata in vigore più lungo, al fine di consentire i nuovi adempimenti da esse previsti.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, segnala che il differimento dell'entrata in vigore, di cui alla lettera *a*) della proposta di parere formulata dai relatori, riguarda esclusivamente le disposizioni che introducono adempimenti nuovi rispetto a quelli già previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

Simone BALDELLI (FI), intervenendo a nome del gruppo di Forza Italia, esprime il proprio rammarico per il mancato svolgimento di audizioni sullo schema di decreto in esame, diversamente da quanto previsto presso il Senato. Si sarebbe trattato, a suo avviso, di una buona occasione per approfondire aspetti di particolare rilievo; si riferisce, in particolare, alle posizioni assunte sul provvedimento dalle parti datoriali, che hanno espresso un orientamento critico. Avrebbe altresì apprezzato uno spirito più collaborativo da parte dei colleghi della maggioranza, soprattutto con riferimento alle osservazioni formulate nella proposta di parere. Il

gruppo di Forza Italia ha infatti, in più occasioni, sia in Commissione che in Aula, manifestato le proprie perplessità sul provvedimento, incentrato quasi esclusivamente su misure di deterrenza. Si tratta di aspetti che dovrebbero essere affiancati da misure volte a consentire un salto culturale in materia di sicurezza sul lavoro, che incentivino il dialogo sociale e meccanismi di bilateralità, come peraltro richiesto anche in ambito comunitario. Esprime peraltro perplessità sui risultati normativi cui potrà pervenire il provvedimento, che testimonia la distanza dell'attuale maggioranza da un'impostazione liberale, che dovrebbe manifestarsi anche in tema di sicurezza, mediante la giusta proporzione tra sanzione e violazione.

Il gruppo di Forza Italia ritiene tuttavia di dover mantenere uno spirito di collaborazione su un tema la cui importanza è condivisa da tutte le forze politiche e che si pone – purtroppo con frequenza – al centro del dibattito nel Paese. Per tali motivi preannuncia il voto di astensione del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Gloria BUFFO (SDpSE), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori, fa presente che il provvedimento in esame segna indubbiamente un passo in avanti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Dichiara di non condividere la posizione di coloro che ritengono lo schema di decreto in esame un insieme di misure vessatorie, rinvenendosi nello stesso anche numerose disposizioni in materia di prevenzione e di formazione. Esprime soddisfazione per previsioni come quelle del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale. Con riferimento a quanto evidenziato dal collega Baldelli, fa presente che in Italia è dato ritrovare una certa liberalità nei confronti delle violazioni delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il provvedimento introduce quindi norme volte ad arginare tale liberalità. Conclude invitando il relatore ad inserire nella proposta di parere una ulteriore osservazione che sot-

toponga all'attenzione del Governo l'opportunità di prevedere nello schema una norma, analoga a quella prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 626 del 1994, che consenta l'adeguamento della disciplina all'evoluzione della normativa comunitaria di ordine tecnico con atti di rango secondario.

Cinzia Maria FONTANA (PD-U), nell'annunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori, ribadisce l'importanza del provvedimento all'esame delle Commissioni. Sottolinea infatti il significato particolare dello strumento del testo unico e il positivo intervento che esso opera proprio dal punto di vista dell'impostazione di fondo. Crede infatti fuorviante dipingere lo schema di decreto come un provvedimento incentrato sulla deterrenza e sull'inasprimento dell'apparato sanzionatorio, sottolineando come si tratti piuttosto di un atto che va nella direzione di un riassetto organico e razionale della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Se da una parte si persegue l'obiettivo di armonizzare e coordinare la normativa, rendendone più agevole l'applicazione, dall'altra viene operata un'importante revisione sostanziale di alcuni aspetti, che tengono conto dell'esperienza di questi anni e delle mutate condizioni. L'obiettivo appare quello, a partire dai criteri di unicità e omogeneità, di garantire uniformità di tutela alle lavoratrici ed ai lavoratori su tutto il territorio nazionale. Si porta così a compimento un importante percorso legislativo, frutto anche di un dibattito ricco e prezioso e dell'attenzione di tutti i livelli istituzionali al tema della sicurezza sul lavoro, considerato una priorità nazionale. È certo indispensabile che, accanto a tale intervento, si lavori per una svolta culturale che intervenga sulle condizioni sociali, economiche e organizzative dei lavoratori. È questo, a suo avviso, l'impegno vero che la politica deve assumere affinché il lavoro sia sempre un fattore di vita, di dignità e di sviluppo della persona umana.

Angelo COMPAGNON (UDC), constatato che le Commissioni stanno esaminando un provvedimento estremamente delicato e complesso in un periodo particolare qual è quello attuale di fine legislatura, tiene a rilevare come la Commissione Lavoro, sin dall'inizio della legislatura, abbia affrontato principalmente due tematiche, entrambe di grande importanza: quella del precariato e quella della sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, deve constatare che, relativamente alla prima, la Commissione non è stata in grado di pervenire ad alcuna conclusione, mentre sulla seconda è in atto una accelerazione che procede peraltro a senso unico, senza il coinvolgimento delle forze di opposizione. Su questo secondo punto ricorda che, in sede di approvazione della legge delega n. 123, i gruppi di opposizione si astennero dalla votazione finale, pur precisando che le proposte dagli stessi avanzate non erano state accolte e con la richiesta esplicita che fossero riprese in considerazione in occasione del futuro esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega. Ciò premesso, osserva che nulla oggi appare cambiato rispetto ad allora e che lo spirito di collaborazione dimostrato dall'opposizione non è stato tenuto in alcun conto.

Infine, fa presente che l'unico aspetto positivo riscontrabile nel provvedimento oggi in esame è la semplificazione e il riordino normativo recato dal testo unico in oggetto.

Pertanto, in conclusione, dichiara che per senso di responsabilità il suo gruppo si asterrà dalla votazione della proposta di parere presentata dai relatori, con l'auspicio che in futuro tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione si possa giungere ad un dialogo più proficuo almeno sulle tematiche di grande rilevanza per il Paese.

Augusto ROCCHI (RC-SE), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la XII Commissione, dichiara di condividere la proposta formulata dall'onorevole Buffo. Ritiene pertanto opportuno integrare la proposta di parere già

depositata con una ulteriore osservazione dal seguente tenore: «valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto legislativo in esame una norma analoga a quella recata dall'articolo 28, comma 1 lettera *b*) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che preveda l'adeguamento della disciplina all'evoluzione della normativa comunitaria di ordine tecnico con atti di rango secondario». Conclude ringraziando i colleghi della maggioranza e dell'opposizione per il contributo fornito ai fini della predisposizione del testo unico in esame, che rappresenta sicuramente uno strumento di particolare importanza per arginare il fenomeno delle «morti bianche».

Il ministro Luigi SCOTTI esprime il proprio ringraziamento e la propria condivisione per il lavoro analitico svolto dalle Commissioni. Il testo in esame ha certamente avuto un'elaborazione complessa ma deve rilevare come, pur nella diversità degli orientamenti manifestati, non siano emerse delle divaricazioni sostanziali da parte delle forze politiche. Appaiono infatti condivise le scelte operate non solo dal punto di vista dei contenuti – in ordine, cioè, alla necessità di tutelare la vita e la salute dei lavoratori – ma anche dal punto di vista metodologico, attraverso l'aggregazione e la sistemazione di numerose disposizioni in un testo unico.

Il sottosegretario Gian Paolo PATTA si associa ai ringraziamenti formulati dal Ministro per la giustizia Scotti. Pur riconoscendo l'utilità di un maggiore confronto sul provvedimento in esame attraverso il ricorso alle audizioni, segnala come la ravvicinata scadenza del termine di delega abbia imposto una accelerazione. Ritiene che l'astensione dichiarata da alcuni gruppi di opposizione testimoni l'importanza del tema della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Ritiene che il lavoro svolto dal Governo con il provvedimento in esame non potrà che rappresentare una buona base di partenza per l'implementazione della normativa anche per il futuro Governo. Sottolinea come sul

tema della sicurezza sui luoghi di lavoro ci sia stato un ampio confronto sia con il Parlamento sia con le Regioni che non hanno dimostrato alcuna contrarietà al provvedimento.

Il sottosegretario Michele MONTAGNINO esprime a sua volta un ringraziamento per il lavoro svolto e per l'atteggiamento assunto dalle Commissioni Lavoro e Affari Sociali, rilevando come tutte le forze politiche si siano impegnate per la conclusione dell'esame di un provvedimento di particolare importanza e complessità. Sottolinea come occorra promuovere sempre più una cultura della sicurezza, che appare l'antidoto principale per evitare gli incidenti sul lavoro. Ritiene che con lo schema di decreto in esame sia stata data una risposta importante, anche se non definitiva, al Paese e al mondo del lavoro.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) durante il lavoro. Atto n. 228.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 12 marzo 2008.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, avverte che le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente sul provvedimento in titolo, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

Atto n. 234.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 12 marzo 2008.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, avverte che le Commissioni non potranno pronun-

ciarsi definitivamente sul provvedimento in titolo, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (Atto n. 233).

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite XI e XII;

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

valutato positivamente il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 12 marzo scorso;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un'entrata in vigore differita entro tempi ragionevolmente brevi per le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti rispetto a quelli già contemplati dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di consentire il relativo adeguamento;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le parole « prestano la propria attività » le seguenti « , ivi compresa quella svolta sui mezzi di trasporto, »;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le parole « o misure necessarie » le seguenti « , anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, »;

d) all'articolo 3, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di inserire tra i

soggetti ivi indicati anche le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266;

e) all'articolo 3, comma 2, si preveda il parere degli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare per gli schemi di decreti di interesse delle Forze Armate, ivi compreso, insieme all'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza; analogamente, si valuti l'opportunità di inserire il riferimento espresso al Corpo della Guardia di Finanza all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, laddove si prevede che il decreto ministeriale ivi contemplato disciplina le speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia ad ordinamento civile partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative, e conseguentemente, si preveda, ai fini dell'emanazione del citato decreto ministeriale, l'intesa anche del Ministero dell'economia e delle finanze da cui dipende il Corpo della Guardia di Finanza;

f) all'articolo 3, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le parole « organizzazioni sindacali » le seguenti « e di volontariato »;

g) all'articolo 3, comma 13, primo periodo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali » con le seguenti « e che hanno titolo al registro di impresa semplificato secondo quanto previsto dall'articolo 9-*quater* del decreto-

legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

h) all'articolo 3, comma 13, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'ultimo periodo con il seguente « Sono fatti salvi gli accordi nazionali stipulati dalle predette organizzazioni concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza »;

i) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 4;

l) all'articolo 6, comma 8, lettera *i)*, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole « direttive comunitarie » le seguenti « e delle norme internazionali »;

m) all'articolo 8, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole « malattie professionali » le seguenti « relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici »;

n) all'articolo 9, comma 4, si sostituisca la lettera *b)* con la seguente « *b)* concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL » e si aggiunga, in fine, le seguenti lettere « *e)* gestisce il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate, raccogliendo e registrando le segnalazioni di cui all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; *f)* eroga direttamente per mezzo delle proprie strutture e con oneri a proprio carico le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed all'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, garantendo, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978,

n. 833, mediante la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, nel rispetto della competenza delle regioni in materia di tutela della salute; *g)* finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro »;

o) all'articolo 11, comma 4, si valuti l'opportunità di dare una più completa attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lett. *p)*, n. 3, della legge n. 123 del 2007, relativo alla promozione e alla divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione;

p) all'articolo 12, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « criteri vincolanti » con le seguenti « criteri interpretativi e direttivi » nonché di sopprimere le parole da « con riferimento » sino alla fine del comma;

q) all'articolo 18, comma 1, sia aggiunta la seguente lettera: « *bb)* comunica il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche nel caso previsto dall'articolo 34 del presente decreto, alla ASL competente »;

r) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una sanzione per la violazione delle fattispecie di cui all'articolo 25, comma 1, lettere *h)* e *m)*;

s) all'articolo 25, dopo il comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire il seguente comma « *1-bis.* Il medico competente può avvalersi inoltre, ai fini di una corretta valutazione dei rischi di cui al successivo articolo 28, della collaborazione di specialistici e di uno psicologo. »;

t) all'articolo 28, comma 1, si consideri l'opportunità di aggiungere dopo le parole « tra cui anche quelli collegati » le seguenti « all'organizzazione del lavoro ed »;

u) all'articolo 28, comma 2, lettera *a)*, si preveda di sostituire le parole « durante l'attività lavorativa » con le seguenti « connessi all'attività lavorativa »;

v) all'articolo 28, dopo il comma 2 si consideri l'ipotesi di aggiungere il seguente « 2-bis. L'individuazione di cui alla lettera f) del comma 2 deve comprendere almeno le seguenti mansioni:

1) esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e all'amianto;

2) esposizione ad agenti chimici per la quale si applicano le disposizioni dell'articolo 225;

3) esposizione ad agenti biologici che presentano rischio di infezione e rientranti nei gruppi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. c) e d);

4) lavori in quota di cui all'articolo 111;

5) lavori che prevedono l'utilizzo di attrezzature elencate all'articolo 7;

6) utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe, definiti « salvavita »;

7) luoghi con rischio di presenza di atmosfere esplosive di cui all'allegato L;

8) una delle predette mansioni svolte da lavoratori dipendenti con contratto di lavoro regolato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. »;

z) all'articolo 28, si valuti l'opportunità di aggiungere in fine il seguente comma: « 3-bis. Il datore di lavoro, all'avvenuta comunicazione dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice madre di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, oltre all'analisi dei lavori vietati e a rischio di cui agli allegati A e B del menzionato decreto legislativo n. 151 del 2001, deve svolgere la valutazione dei rischi addizionale come previsto dall'articolo 11 e dall'allegato C del menzionato decreto legislativo n. 151 del 2001, secondo le modalità previste dal presente articolo »;

aa) all'articolo 32, comma 4, primo periodo, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole « o dagli organismi paritetici » le seguenti « o dalle associa-

zioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, senza scopo di lucro e con attività di rilevanza nazionale, aventi riconosciuta e generalizzata competenza sulle principali disposizioni contenute nel presente decreto, individuate secondo le modalità e i requisiti previsti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, »;

bb) all'articolo 36, comma 1, lettera d), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole « di prevenzione e protezione » le seguenti « , del responsabile dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale »;

cc) all'articolo 38, comma 2, si valuti l'opportunità di riconoscere l'abilitazione a svolgere le funzioni di medico competente a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dimostrino comunque di avere svolto l'attività di medico competente per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;

dd) all'articolo 39, comma 2, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le seguenti parole « ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali »;

ee) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una sanzione per la violazione delle fattispecie di cui all'articolo 41, commi 3 e 5, e 46, comma 2;

ff) con riferimento all'apparato sanzionatorio previsto dallo schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di ripristinare le sanzioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in virtù della maggiore efficacia deterrente delle stesse e della rilevanza dell'interesse leso dalla violazione: a tal fine, siano ripristinate le sanzioni dell'arresto o dell'ammenda, in luogo della sola ammenda o della sola sanzione amministrativa pecuniaria, nei casi in cui nel

documento di valutazione dei rischi (DVR) non sia indicato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (articolo 55, co. 3), nei casi in cui il documento sia redatto senza la collaborazione del responsabile di prevenzione e protezione e del medico competente, senza la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo 55, co. 3), nei casi in cui, ove previsto, non sia consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo 55, co. 4, lett. *n*)), nei casi in cui il medico competente non provvede a comunicare per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (articolo 58, co. 1, lett. *d*));

gg) valuti il Governo l'opportunità di prevedere anche nello schema di decreto legislativo in esame l'obbligo e la sanzione per la relativa violazione, già previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, con riferimento alla comunicazione, alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e alle direzioni provinciali del lavoro, della nomina e del *curriculum* della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

hh) all'articolo 55, comma 4, lettera *b*), valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « 18, commi 1, lett. *d*), *h*), *v*) » con le seguenti « 18, commi 1, lett. *d*), *h*), *t*), *v*) » e aggiungere in fine le parole « , 46, comma 2 »;

ii) all'articolo 55, comma 4, lettera *o*), sia valutata l'ipotesi di aggiungere, in fine, le seguenti parole « e dell'articolo 31, comma 8. »;

ll) all'articolo 61, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le parole « facoltà di esercitare » le seguenti « i diritti di costituzione di parte civile, di cui agli articoli 74, 76, 77 e 78 del codice di procedura penale, nonché »;

mm) all'articolo 68, comma 1, lettera *b*), valuti il Governo l'opportunità di ag-

giungere dopo le parole « per la violazione dell'articolo » le seguenti « 63, comma 1, »;

nn) all'articolo 70, sia presa in considerazione l'ipotesi di aggiungere in fine il seguente comma « 3-*bis*. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori, dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informa immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso, le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 vengono espletate:

1) dall'organo di vigilanza che ha rilevato una non rispondenza in sede di utilizzo nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzature oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;

2) dall'organo di vigilanza territorialmente competente nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato »;

oo) all'articolo 71, comma 1, si aggiungano, in fine, le seguenti parole « , che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie »;

pp) all'articolo 71, comma 2, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera « *e*) i sistemi di comando che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura »;

qq) all'articolo 71, si consideri l'ipotesi di aggiungere in fine il seguente comma « 14-bis. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto »;

rr) all'articolo 89, valuti il Governo l'opportunità di inserire una nozione di impresa dalla quale discenda l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina dei cantieri temporanei o mobili delle imprese senza lavoratori dipendenti;

ss) all'articolo 224, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola « moderato » con « basso »;

tt) all'articolo 229, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere in fine le seguenti parole « e corrosivi »;

uu) all'articolo 298, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il principio di specialità ivi contemplato afferisce esclusivamente al rapporto tra le disposizioni di carattere generale recate dal Titolo I dello schema di decreto legislativo e le disposizioni introdotte dai successivi Titoli, non rilevando in alcun modo il principio in questione nel rapporto tra le disposizioni del provvedimento in esame e le disposizioni recate dal codice penale;

vv) valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo dello schema di decreto legislativo in esame con disposizioni specifiche sulla sicurezza e salute a bordo nave e in ambito portuale;

ww) si provveda — nell'ambito del recepimento della direttiva 2006/257CE — ad un coordinamento delle disposizioni recate dal provvedimento in esame in ordine all'esposizione di lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali con le disposizioni incidenti sul medesimo tema recate dallo schema di decreto legislativo n. 228.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (Atto n. 233).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite XI e XII;

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

valutato positivamente il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 12 marzo scorso;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un'entrata in vigore differita, entro un termine massimo di 90 giorni, per le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti rispetto a quelli già contemplati dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di consentire il relativo adeguamento;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le parole « prestano la propria attività » le seguenti « , ivi compresa quella svolta sui mezzi di trasporto, »;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le parole « o misure necessarie » le seguenti « , anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, »;

d) all'articolo 3, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di inserire tra i

soggetti ivi indicati anche le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266;

e) all'articolo 3, comma 2, si preveda il parere degli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare per gli schemi di decreti di interesse delle Forze Armate, ivi compreso, insieme all'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza; analogamente , si valuti l'opportunità di inserire il riferimento espresso al Corpo della Guardia di Finanza all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, laddove si prevede che il decreto ministeriale ivi contemplato disciplina le speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia ad ordinamento civile partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative, e conseguentemente, si preveda, ai fini dell'emanazione del citato decreto ministeriale, l'intesa anche del Ministero dell'economia e delle finanze da cui dipende il Corpo della Guardia di Finanza;

f) all'articolo 3, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le parole « organizzazioni sindacali » le seguenti « e di volontariato »;

g) all'articolo 3, comma 13, primo periodo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali » con le seguenti « e che hanno titolo al registro di impresa semplificato secondo quanto previsto dall'articolo 9-*quater* del decreto-

legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

h) all'articolo 3, comma 13, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'ultimo periodo con il seguente « Sono fatti salvi gli accordi nazionali stipulati dalle predette organizzazioni concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza »;

i) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 4;

l) all'articolo 6, comma 8, lettera *i)*, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole « direttive comunitarie » le seguenti « e delle norme internazionali »;

m) all'articolo 8, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole « malattie professionali » le seguenti « relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici »;

n) all'articolo 9, comma 4, si sostituisca la lettera *b)* con la seguente « *b)* concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL » e si aggiunga, in fine, le seguenti lettere « *e)* gestisce il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate, raccogliendo e registrando le segnalazioni di cui all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; *f)* eroga direttamente per mezzo delle proprie strutture e con oneri a proprio carico le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed all'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, garantendo, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, di cui al-

l'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, nel rispetto della competenza delle regioni in materia di tutela della salute; *g)* finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro »;

o) all'articolo 11, comma 4, si valuti l'opportunità di dare una più completa attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lett. *p)*, n. 3, della legge n. 123 del 2007, relativo alla promozione e alla divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione;

p) all'articolo 12, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « criteri vincolanti » con le seguenti « criteri interpretativi e direttivi » nonché di sopprimere le parole da « con riferimento » sino alla fine del comma;

q) all'articolo 18, comma 1, sia aggiunta la seguente lettera: « *bb)* comunica il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche nel caso previsto dall'articolo 34 del presente decreto, alla ASL competente »;

r) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una sanzione per la violazione delle fattispecie di cui all'articolo 25, comma 1, lettere *h)* e *m)*;

s) all'articolo 25, dopo il comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire il seguente comma « *1-bis.* Il medico competente può avvalersi inoltre, ai fini di una corretta valutazione dei rischi di cui al successivo articolo 28, della collaborazione di specialistici e di uno psicologo. »;

t) all'articolo 28, comma 1, si consideri l'opportunità di aggiungere dopo le parole « tra cui anche quelli collegati » le seguenti « all'organizzazione del lavoro ed »;

u) all'articolo 28, comma 2, lettera a), si preveda di sostituire le parole « durante all'attività lavorativa » con le seguenti « connessi all'attività lavorativa »;

v) all'articolo 28, dopo il comma 2 si consideri l'ipotesi di aggiungere il seguente « 2-bis. L'individuazione di cui alla lettera f) del comma 2 deve comprendere almeno le seguenti mansioni:

9) esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e all'amianto;

10) esposizione ad agenti chimici per la quale si applicano le disposizioni dell'articolo 225;

11) esposizione ad agenti biologici che presentano rischio di infezione e rientranti nei gruppi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. c) e d);

12) lavori in quota di cui all'articolo 111;

13) lavori che prevedono l'utilizzo di attrezzature elencate all'articolo 7;

14) utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe, definiti « salvavita »;

15) luoghi con rischio di presenza di atmosfere esplosive di cui all'allegato L;

16) una delle predette mansioni svolte da lavoratori dipendenti con contratto di lavoro regolato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. »;

z) all'articolo 28, si valuti l'opportunità di aggiungere in fine il seguente comma: « 3-bis. Il datore di lavoro, all'avvenuta comunicazione dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice madre di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, oltre all'analisi dei lavori vietati e a rischio di cui agli allegati A e B del menzionato decreto legislativo n. 151 del 2001, deve svolgere la valutazione dei rischi addizionale come previsto dall'articolo 11 e dall'allegato C del men-

zionato decreto legislativo n. 151 del 2001, secondo le modalità previste dal presente articolo »;

aa) all'articolo 32, comma 4, primo periodo, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole « o dagli organismi paritetici » le seguenti « o dalle associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, senza scopo di lucro e con attività di rilevanza nazionale, aventi riconosciuta e generalizzata competenza sulle principali disposizioni contenute nel presente decreto, individuate secondo le modalità e i requisiti previsti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, »;

bb) all'articolo 36, comma 1, lettera d), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole « di prevenzione e protezione » le seguenti « , del responsabile dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale »;

cc) all'articolo 38, comma 2, si valuti l'opportunità di riconoscere l'abilitazione a svolgere le funzioni di medico competente a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dimostrino comunque di avere svolto l'attività di medico competente per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;

dd) all'articolo 39, comma 2, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le seguenti parole « ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali »;

ee) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una sanzione per la violazione delle fattispecie di cui all'articolo 41, commi 3 e 5, e 46, comma 2;

ff) con riferimento all'apparato sanzionatorio previsto dallo schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di ripristinare le sanzioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994,

n. 626 in virtù della maggiore efficacia deterrente delle stesse e della rilevanza dell'interesse leso dalla violazione: a tal fine, siano ripristinate le sanzioni dell'arresto o dell'ammenda, in luogo della sola ammenda o della sola sanzione amministrativa pecuniaria, nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi (DVR) non sia indicato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (articolo 55, co. 3), nei casi in cui il documento sia redatto senza la collaborazione del responsabile di prevenzione e protezione e del medico competente, senza la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo 55, co. 3), nei casi in cui, ove previsto, non sia consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo 55, co. 4, lett. *n*)), nei casi in cui il medico competente non provvede a comunicare per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (articolo 58, co. 1, lett. *d*));

gg) valuti il Governo l'opportunità di prevedere anche nello schema di decreto legislativo in esame l'obbligo e la sanzione per la relativa violazione, già previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, con riferimento alla comunicazione, alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e alle direzioni provinciali del lavoro, della nomina e del *curriculum* della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

hh) all'articolo 55, comma 4, lettera *b*), valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « 18, commi 1, lett. *d*), *h*), *v*) » con le seguenti « 18, commi 1, lett. *d*), *h*), *t*), *v*) » e aggiungere in fine le parole « , 46, comma 2 »;

ii) all'articolo 55, comma 4, lettera *o*), sia valutata l'ipotesi di aggiungere, in fine, le seguenti parole « e dell'articolo 31, comma 8. »;

ll) all'articolo 61, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo le

parole « facoltà di esercitare » le seguenti « i diritti di costituzione di parte civile, di cui agli articoli 74, 76, 77 e 78 del codice di procedura penale, nonché »;

mm) all'articolo 68, comma 1, lettera *b*), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere dopo le parole « per la violazione dell'articolo » le seguenti « 63, comma 1, »;

nn) all'articolo 70, sia presa in considerazione l'ipotesi di aggiungere in fine il seguente comma « 3-*bis*. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori, dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informa immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso, le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 vengono espletate:

3) dall'organo di vigilanza che ha rilevato una non rispondenza in sede di utilizzo nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzature oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;

4) dall'organo di vigilanza territorialmente competente nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato »;

oo) all'articolo 71, comma 1, si aggiungano, in fine, le seguenti parole « , che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie »;

pp) all'articolo 71, comma 2, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera «*e*) i sistemi di comando che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura »;

qq) all'articolo 71, si consideri l'ipotesi di aggiungere in fine il seguente comma «*14-bis*. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto »;

rr) all'articolo 89, valuti il Governo l'opportunità di inserire una nozione di impresa dalla quale discenda l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina dei cantieri temporanei o mobili delle imprese senza lavoratori dipendenti;

ss) all'articolo 224, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola « moderato » con « basso »;

tt) all'articolo 229, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere in fine le seguenti parole « e corrosivi »;

uu) all'articolo 298, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il principio di

specialità ivi contemplato afferisce esclusivamente al rapporto tra le disposizioni di carattere generale recate dal Titolo I dello schema di decreto legislativo e le disposizioni introdotte dai successivi Titoli, non rilevando in alcun modo il principio in questione nel rapporto tra le disposizioni del provvedimento in esame e le disposizioni recate dal codice penale;

vv) valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo dello schema di decreto legislativo in esame con disposizioni specifiche sulla sicurezza e salute a bordo nave e in ambito portuale;

ww) si provveda – nell'ambito del recepimento della direttiva 2006/257CE – ad un coordinamento delle disposizioni recate dal provvedimento in esame in ordine all'esposizione di lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali con le disposizioni incidenti sul medesimo tema recate dallo schema di decreto legislativo n. 228;

zz) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto legislativo in esame una norma analoga a quella recata dall'articolo 28, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che preveda l'adeguamento della disciplina all'evoluzione della normativa comunitaria di ordine tecnico con atti di rango secondario.